

Modalità per il controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

**Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente documento disciplina le modalità di intervento per il controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio della Liguria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), con esclusione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (*Riordino delle aree protette*), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 comma 3 della L.R. 29/1994.
2. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, finalizzato a prevenire e a limitare i danni e i disagi causati dalla presenza invasiva della specie, è perseguito attraverso azioni esercitate con metodi ecologici (attività di "controllo indiretto"), che si basano sul ricorso a fattori limitanti, miranti ad evitare, attraverso metodi incruenti, che gli animali entrino in contatto con le coltivazioni e con gli ambienti antropizzati, ed attraverso l'attuazione di apposite attività di "controllo diretto", comportanti l'abbattimento di esemplari della specie.
3. Il controllo delle popolazioni di cinghiale è attuato dalla Regione Liguria con la collaborazione operativa degli *Ambiti Territoriali di Caccia* (di seguito denominati ATC) e *Comprensori Alpini* (di seguito denominati CA).
4. Gli interventi di controllo diretto del cinghiale, non costituendo una forma di caccia, possono essere attuati in tempi, modalità ed orari diversi da quelli ordinariamente consentiti dalla normativa venatoria e devono essere effettuati preferibilmente mediante forme selettive di abbattimento.
5. Ogni intervento di controllo del cinghiale deve essere eseguito secondo modalità idonee a tutelare l'incolumità degli operatori e di soggetti terzi, nonché a limitare al massimo lo stress e la sofferenza procurata agli animali oggetto delle operazioni di controllo.

**Articolo 2
(Controllo indiretto)**

1. La riduzione dei danni e dei conflitti generati dalla presenza del cinghiale deve essere perseguita attraverso la programmazione sinergica e coordinata degli interventi di controllo diretto ed indiretto previsti nelle *Linee guida per la gestione del cinghiale* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA). Sono considerati prioritari i seguenti metodi di controllo indiretto:
 - a) approntamento di difese passive (recinzioni elettrificate o meccaniche, sistemi dissuasivi) per la protezione delle colture. Gli ATC e i CA, assieme alle Organizzazioni professionali agricole, sono tenuti a sviluppare interventi e iniziative volte a mitigare i rischi per le produzioni agricole: a tal fine potranno essere previste la fornitura in comodato d'uso, dietro cauzione, di recinzioni elettrificate agli agricoltori, l'assistenza tecnica specialistica per tali sistemi, o specifici contributi a proprietari o conduttori di fondi agricoli per l'apprestamento delle opere di prevenzione.
 - b) assunzione da parte delle competenti autorità comunali di altri provvedimenti volti a limitare la presenza dei cinghiali (es. pulizia dei terreni da vegetazione infestante).
 - c) effettuazione, nei casi di effettiva utilità, di battute di allontanamento dei cinghiali con l'impiego di cani esclusivamente nelle aree limitrofe ai coltivi, alle vie di comunicazione ed alle abitazioni, e comunque in aree non incluse in Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), Valichi montani e negli altri istituti di protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), e in aree non incluse nei siti della rete Natura 2000 (*Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale*) di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*). Le battute di allontanamento, effettuabili previa disposizione regionale, non sono di

norma consentite nel periodo tra il 30 aprile e il 15 luglio, al fine di limitare l'impatto ambientale nei confronti di altre specie.

Articolo 3 (Piani di abbattimento del cinghiale)

1. La Regione, con decreto del Dirigente, predispone ed approva piani di abbattimento (annuali o pluriennali), da realizzarsi, previo parere dell'ISPRA, anche nel periodo di divieto venatorio e, attraverso specifiche modalità di attuazione, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori.
2. Il piano di abbattimento, alla cui attuazione sono preposti gli agenti della Vigilanza regionale, è realizzato avvalendosi di:
 - a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli sui quali si attuano gli interventi di controllo, qualificati come imprenditori agricoli o imprenditori agricoli professionali, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale;
 - b) guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
 - c) guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 comma 2 della L.R. 29/1994, munite di licenza per l'esercizio venatorio e formate ai sensi di quanto stabilito all'articolo 10;
 - d) coadiutori di cui all'art. 2 comma 3 bis della l.r. 4/2014, titolari di licenza per l'esercizio venatorio e formati ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9.
3. La Regione, con la collaborazione degli ATC e dei CA, verifica periodicamente i risultati delle attività di controllo per valutare il conseguimento degli obiettivi fissati, anche al fine di individuare gli eventuali correttivi necessari.

Articolo 4 (Attività di controllo del cinghiale in ambito urbano)

1. Gli interventi di controllo del cinghiale in aree urbane, nelle quali la presenza della specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati sulla scorta di apposita ordinanza sindacale o prefettizia e sono svolti con la partecipazione ed il coordinamento degli agenti della Vigilanza regionale che possono avvalersi delle guardie comunali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21 comma 1 lettera e) della L. 157/92.

Articolo 5 (Attività di controllo del cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli)

1. I piani di abbattimento di cui all'articolo 3 prevedono l'attività di controllo del cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli. Tale attività è autorizzata dalla Regione su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) che esercitano attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile i quali devono essere qualificati come imprenditori agricoli (Partita IVA e iscrizione CCIAA) o imprenditori agricoli professionali (Partita IVA, iscrizione CCIAA e posizione INPS).
2. La sussistenza delle condizioni oggettive per l'esercizio dell'autodifesa viene verificata dalla Regione, sentito l'ATC o il CA territorialmente competente che si esprime entro 15 giorni.
3. Le attività di controllo del cinghiale in autodifesa dei fondi agricoli possono essere condotte esclusivamente sui fondi in attualità di coltivazione, ove non siano in corso di svolgimento altri interventi di controllo del cinghiale. Ai fini di garantire la sicurezza dell'attività di controllo i soggetti destinatari dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare all'ATC o al CA territorialmente competente, l'avvio dell'attività con un preavviso di almeno 24 ore. Le modalità di comunicazione del preavviso sono stabilite da ciascun ATC e CA.
4. Per ogni intervento svolto, il soggetto autorizzato invia all'ATC o al CA territorialmente competente, entro i due giorni successivi, la *scheda di controllo* definita dalla Regione.
5. L'eventuale ricorso a pasture può essere eccezionalmente autorizzato dalla Regione, previo parere dell'ATC e del CA, esclusivamente per motivi di sicurezza.

Articolo 6 (Organizzazione degli interventi)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 4, comma 1, ed ove siano impiegati i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), gli ATC e i CA forniscono ogni utile supporto operativo all'organizzazione degli interventi, programmati sulla base dei piani di abbattimento di cui all'articolo 3, con priorità per le richieste pervenute per danni alle colture o per situazioni di disagio alla cittadinanza, anche a fronte di segnalazione di Sindaci, associazioni di categoria, coltivatori o privati cittadini, previa verifica, ed eventuale sopralluogo possibilmente entro 48 ore dalla segnalazione, da parte di un incaricato individuato dall'ATC o dal CA.

Il programma di intervento per l'attuazione del piano di abbattimento di cui all'articolo 3, deve riportare data, ora, luogo, metodo d'intervento, nominativo dei partecipanti.

Il programma di intervento può essere proposto dagli ATC/CA, previo accordo con la Vigilanza regionale, ed è comunicato all'ufficio territoriale competente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica con almeno 12 ore di preavviso; in casi motivati di urgenza il termine di preavviso è ridotto a 6 ore. Nel caso il programma di intervento del piano di abbattimento di cui all'articolo 3 sia proposto dall'ATC/CA, il medesimo provvede a quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono scelti in base a criteri di rotazione e disponibilità.
3. Ogni intervento che preveda spari in zone, periodi o orari di divieto per l'esercizio dell'attività venatoria, deve essere comunicato con preavviso di almeno 6 ore ai locali comandi dei Carabinieri e Carabinieri Forestali, della Polizia di Stato, e al Comune, indicando localizzazione, orario, motivazione e modalità di intervento, nominativo del responsabile in loco e relativo numero telefonico al quale il medesimo deve essere reperibile.
4. Per ogni intervento deve essere compilata apposita *scheda di controllo*, definita dalla Regione, che riporti i dati rilevanti dell'intervento, da inviarsi in via telematica entro i tre giorni successivi all'ufficio territoriale competente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica. Mensilmente sono trasmessi all'ufficio i dati riassuntivi informatizzati.

Articolo 7 (Metodi d'intervento)

1. Gli interventi di controllo possono essere eseguiti con uno dei seguenti metodi:
 - a) tiro all'aspetto da postazione fissa, preferibilmente con carabina dotata di ottica di precisione;
 - b) tiro con carabina dotata di ottica di precisione alla cerca;
 - c) girata;
 - d) catture tramite recinti o gabbie-trappola mobili, con le modalità di cui al successivo art. 8;
 - e) braccata.
2. L'utilizzo dei metodi di cui al comma precedente nelle aree a divieto di caccia, in particolare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei siti della rete Natura 2000, è soggetto alle limitazioni previste dal piano faunistico venatorio per il territorio di riferimento.
3. In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l'accesso all'area in cui si effettua l'intervento di controllo con uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), e), dovranno essere posizionate, prima dell'inizio dell'intervento stesso, apposite tabelle predisposte dagli ATC e dai CA su modello definito dalla Regione. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine dell'intervento. L'operatività degli attrezzi di cui al comma 1 lettera d) dovrà essere segnalata mediante apposita segnaletica definita dalla Regione.
4. Al fine di limitarne l'impatto ambientale, il controllo con il sistema della braccata è di norma da evitare nel periodo tra il 30 aprile e il 15 luglio.
5. In caso di cinghiali feriti, è obbligatorio tentarne il recupero con le modalità di cui all'articolo 35 comma 9 della L.R. n. 29/1994. Le operazioni di recupero dei cinghiali feriti si possono effettuare

soltanto nelle ore diurne.

Articolo 8 **(Modalità per l'impiego di impianti di cattura)**

1. L'uso di impianti di cattura fissi (recinti) è autorizzato dalla Regione, su segnalazione degli ATC e dei CA territorialmente competenti, ai quali i richiedenti dovranno presentare una richiesta su modulo predisposto dalla Regione.
2. L'uso di impianti di cattura mobili (gabbie-trappola) è disposto dalla Regione d'intesa con gli ATC e i CA territorialmente competenti. Le gabbie di proprietà della Regione possono essere assegnate in comodato gratuito agli ATC ed ai CA, e sono affidate in custodia ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante la sottoscrizione di apposito verbale contenente le istruzioni operative e gli adempimenti da effettuare. L'installazione delle gabbie è effettuata sotto il coordinamento degli agenti della vigilanza regionale, questi possono incaricare, per l'attivazione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
3. Nel caso in cui le catture siano finalizzate alla realizzazione dei piani di cui all'articolo 3, l'abbattimento dei cinghiali all'interno degli impianti di cattura è consentito:
 - a) agli agenti della Vigilanza regionale e agli agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, ai quali è consentito l'utilizzo dell'arma corta con munizionamento non incamiciato;
 - b) ai soggetti di cui all'articolo 3, lettere c), d).

Articolo 9 **(Corsi di abilitazione per coadiutori al controllo del cinghiale di cui all'art. 2, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2014)**

1. Ogni corso di abilitazione per coadiutori al controllo del cinghiale, di cui all'art. 2 comma 3 bis della l.r. 4/2014, promosso o riconosciuto dalla Regione, deve avere durata minima di 12 ore e trattare le seguenti tematiche:
 - a) biologia della specie;
 - b) gestione delle attività di controllo;
 - c) sicurezza operativa;
 - d) principali norme di comportamento e ruolo rivestito dagli operatori durante gli interventi;
 - e) normativa sul controllo della fauna selvatica;
 - f) tecniche di prelievo.
2. Al fine dell'acquisizione della qualifica di coadiutore al controllo del cinghiale di cui all'art. 2 comma 3 bis della l.r. 4/2014, i soggetti in possesso di almeno uno tra i seguenti attestati:
 - corso per il prelievo di selezione degli ungulati
 - corso per la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del Cinghiale,

sono tenuti unicamente alla frequenza di un corso abilitativo della durata minima di 3 ore sulle seguenti tematiche:

- a) gestione delle attività di controllo;
 - b) sicurezza operativa;
 - c) principali norme di comportamento e ruolo rivestito dagli operatori durante gli interventi;
 - d) normativa sul controllo della fauna selvatica;
3. Ai fini dell'acquisizione della qualifica sono obbligatori la frequenza al corso ed il superamento dell'esame finale.
 4. Sono considerati equipollenti i titoli di coadiutore al controllo del cinghiale conseguiti a seguito di corsi già riconosciuti dalle Province e dagli Enti Parco.

Articolo 10 **(Corsi di formazione per il controllo del cinghiale per guardie venatorie volontarie, di cui all'art. 36,**

comma, 2, lett. b) l.r. 29/1994)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di controllo del cinghiale, come previsto all'art. 2 comma 3 bis della l.r. 4/2014, le guardie venatorie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) l.r. 29/1994, sono tenute alla frequenza di un corso abilitativo sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, della durata minima di 3 ore, che tratti le seguenti tematiche:
 - a) gestione delle attività di controllo;
 - b) sicurezza operativa;
 - c) principali norme di comportamento e ruolo rivestito dagli operatori durante gli interventi;
 - d) normativa sul controllo della fauna selvatica;
2. Sono considerati equipollenti i titoli abilitativi conseguiti a seguito di corsi già riconosciuti dalle Province e dagli Enti Parco.

Articolo 11

(Obblighi dei soggetti abilitati all'attuazione degli interventi di controllo del cinghiale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) sono tenuti a:
 - a) osservare le disposizioni impartite dalla Regione, e dagli ATC e CA, per lo svolgimento degli interventi di controllo effettuati con i metodi di cui all'articolo 7.
 - b) provvedere alla compilazione della *scheda di controllo*.
 - c) indossare durante lo svolgimento degli interventi di controllo del cinghiale un giubbotto o gilet ad alta visibilità.
 - d) collaborare alla raccolta dei dati biometrici dei capi abbattuti, quando previsti, al prelievo dei reperti anatomici da analizzare nonché al trattamento delle spoglie dell'ungulato.
 - e) collaborare con gli ATC e i CA alle attività di controllo indiretto di cui all'articolo 2.
 - f) partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale;
 - g) partecipare agli incontri di aggiornamento previsti dalla Regione;
 - h) rendersi reperibili in base alla programmazione degli ATC e dei CA;
 - i) essere dotati di copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi operante per le attività di abbattimento e cattura della fauna selvatica.
2. Le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) sono tenute ad osservare quanto stabilito ai precedenti punti a), b), c), d), f), g), i).

Articolo 12

(Destinazione dei capi abbattuti e trattamento delle carcasse)

1. Per ogni capo abbattuto devono essere effettuate a cura dell'abbattitore (o da biometrista abilitato incaricato dagli ATC o dai CA qualora l'abbattitore non possieda tale qualifica), le rilevazioni biometriche, analoghe a quelle svolte nel corso dell'attività venatoria, laddove previste dagli ATC o dai CA.
2. I capi abbattuti nel corso delle azioni di controllo restano a disposizione e a carico degli ATC e dei CA che li possono destinare, in tutto o in parte:
 - a) ai soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'intervento;
 - b) al proprietario o conduttore del fondo;
 - c) ai Centri di lavorazione delle carni di selvaggina;
 - d) agli Enti, Istituti o altre strutture assistenziali.

Articolo 13

(Violazioni)

1. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta la sospensione dalle attività di controllo per un periodo minimo di 3 mesi.

2. Per ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è disposta la revoca dell'autorizzazione
3. Per ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è disposta la revoca dell'abilitazione di cui all'articolo 9.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati con decreto del dirigente regionale competente.